

STATUTO

PARTECIPIAMO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ACERRA NA VIA FLUMENDOSA 27

Numero REA: NA - 1082519

Codice fiscale: 10123841214

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-09-2022 - Statuto completo	2
--	---

	staranno a carico della società cooperativa qui costituita;	
	l'importo globale approssimativo delle spese per la costitu-	
	zione poste a carico della società ammonta ad euro 1.000,00	
	(mille virgola zero zero).	
	10. AGEVOLAZIONI	
	Si invocano tutte le agevolazioni previste in materia di co-	
	operativa in quanto la cooperativa intende essere a mutua-	
	lità prevalente, all'uopo autorizzando il Notaio rogante a	
	chiedere l'iscrizione nella relativa sezione dell'albo del-	
	le cooperative.	
	L'organizzazione, il funzionamento ed i patti sociali sono	
	regolati dal seguente statuto sociale.	
	STATUTO SOCIALE	
	Art. 1 DENOMINAZIONE	
	È costituita una Società Cooperativa a responsabilità limi-	
	tata denominata: Partecipiamo - Società Cooperativa sociale.	
	Art. 2 SEDE	
	La sede della Cooperativa è posta nel Comune di Acerra (NA).	
	Art. 3 OGGETTO E SCOPO	
	La cooperativa non ha finalità di lucro ed ai sensi del-	
	l'art. 1, legge 8 novembre 1991 n. 381, la società intende	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla promo-	
	zione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attra-	
	verso l'organizzazione e la gestione di servizi socio sani-	
	tari ed educativi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della leg-	

	ge 381 del 1991 ed in particolare lo svolgimento di atti-	
	vità assistenziali specialistiche funzionali alla comunica-	
	zione ed al perseguimento dell'autonomia di soggetti con di-	
	sabilità, formazione ed altri servizi educativi finalizzati	
	altresi all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate	
	ai sensi dell'art. 1 lettera b) della legge 381 del 1991	
	nei suddetti settori. Le attività di cui alla lettera a) e	
	alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/1991 dovranno	
	svolgersi in collegamento funzionale e con organizzazione	
	amministrativa, gestionale ed economica idonea a consentire	
	una netta separazione anche contabile delle gestioni delle	
	attività esercitate.	
	In particolare, la Cooperativa si propone di esercitare la	
	propria attività secondo i principi di mutualità prevalen-	
	te , così come definiti dall'art.2512 C.C, ovvero svolgendo	
	in via preferenziale in favore dei soci cooperatori e avva-	
	lendosi in via prevalente delle prestazioni lavorative e de-	
	gli apporti dei beni o di servizi da parte di questi ulti-	
	mi, ma potendo svolgere in modo residuale la propria atti-	
	vità anche nei confronti dei terzi.	
	L'Attività della cooperativa, come disciplinata dal presen-	
	te articolo, è incentrata sulle esigenze dei soci cooperato-	
	ri, che si avvalgono della cooperativa stessa per ottenere	
	emolumenti alle proprie prestazioni di lavoro a migliori	
	condizioni di quelle di mercato e nello svolgimento delle	

	suddette attività, condotte nello spirito dello scopo mutua-	
	listico prevalente, previsto dall'art.2512 c.c., la coopera-	
	tiva, a seguito dell'esercizio collettivo dell'impresa, è	
	in grado di fornire ai propri soci beni o servizi a condi-	
	zioni di vantaggio rispetto a quelle offerte dal mercato.	
	Per il raggiungimento dello scopo sociale e mutualistico, i	
	soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di	
	lavoro, che potrà essere in forma subordinata nelle diverse	
	tipologie previste dalla legge od in forma autonoma, ivi	
	compresa la collaborazione coordinata non occasionale, ovve-	
	ro in qualsiasi altra forma consentita dall'ordinamento giu-	
	ridico, fermo restando quanto previsto per i "soci volonta-	
	ri" dall'art. 2, legge 8 novembre 1991, n. 381.	
	La Cooperativa potrà avvalersi di altri lavoratori non so-	
	ci, che presteranno la loro opera in forma subordinata od	
	in altra forma consentita dall'ordinamento giuridico.	
	Le persone svantaggiate di cui all'art. 4, comma 1, legge 8	
	novembre 1991, n. 381, devono costituire almeno il 30%	
	(trenta per cento) dei lavoratori della cooperativa e, com-	
	patibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie del-	
	la cooperativa stessa. La condizione di persona svantaggia-	
	ta deve risultare da documentazione proveniente dalla pub-	
	blica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riserva-	
	tezza.	
	Nel rispetto delle norme di cui alla sopracitata legge	

	381/1991, ai sensi dell'art. 111-septies disp. att. e	
	trans. cod. civ., la presente cooperativa sociale è conside-	
	rata cooperativa a mutualità prevalente.	
	La Cooperativa si propone altresì di partecipare al raffor-	
	zamento del movimento cooperativo unitario italiano.	
	La Cooperativa può dunque aderire ad organismi economici o	
	sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, coope-	
	rativistiche, di lavoro e di servizi. L'adesione agli orga-	
	nismi ed enti, saranno deliberate dal consiglio di ammini-	
	strazione.	
	I rapporti tra la società e i soci saranno disciplinati da	
	Regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti	
	allo svolgimento dell'attività mutualistica tra società e	
	soci e che saranno predisposti dall'organo amministrativo e	
	approvati dall'assemblea dei soci ai sensi di legge.	
	3.1. OGGETTO	
	La cooperativa, per raggiungere lo scopo mutualistico, in	
	relazione alle opportunità occupazionali per i soci e alle	
	attitudini professionali dei medesimi, ha ad oggetto l'orga-	
	nizzazione e la gestione di servizi socio sanitari ed educa-	
	tivi ai sensi dell'art. 1 lettera a) della legge 381 del	
	1991 ed in particolare lo svolgimento di attività assisten-	
	ziali specialistiche funzionali alla comunicazione ed al	
	perseguimento dell'autonomia di soggetti con disabilità,	
	formazione ed altri sevizi educativi finalizzati altresì al-	

	l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi	
	dell'art. 1 lettera b) della legge 381 del 1991 nei suddet-	
	ti settori. All'uopo potrà svolgere le seguenti attività:	
	- la gestione, anche tramite partecipazioni a gare d'appal-	
	to, di Residenze, Comunità ed ogni altro tipo di centro di	
	aggregazione socialmente utile;	
	- la gestione, promozione, istituzione, organizzazione e co-	
	ordinamento di servizi e attività inerenti l'apprendimento	
	permanente (lifelong learning) e la riabilitazione concer-	
	nenti l'ambito socio-sanitario quello della psicologia e	
	della psicoterapia e quello dell'ambito dello sviluppo del-	
	le risorse umane. Per apprendimento permanente si intende	
	qualsiasi attività di apprendimento avviata in qualsiasi mo-	
	mento della vita, volta a migliorare le conoscenze, le capa-	
	cità e le competenze in una prospettiva personale, civica,	
	sociale e/o occupazionale. Attribuendogli un'interpretazio-	
	ne ampia in cui rientrano tutti i tipi di apprendimento, in	
	tutti i contesti, con tutte le varie tipologie di strumenti	
	ed i diversi approcci metodologici e pedagogici. In partico-	
	lare la ditta ha come destinatari privilegiati le persone	
	con disabilità nell'ambito più specifico dell'Assistive Te-	
	chnology (AT) e dell'Augmentative and Alternative Communica-	
	tion (AAC). L'ottica è quella prospettata dal modello ecolò-	
	gico in Comunicazione Aumentativa Alternativa e dal modello	
	biopsicosociale ben rappresentato nella Classificazione In-	

	ternazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Sa-	
	lute (ICF) che è la più recente classificazione ufficiale	
	dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (2001) riguardan-	
	te l'ambito della disabilità;	
	- lo svolgimento diretto e/o in appalto o convenzione con	
	enti pubblici e privati in genere, delle seguenti attività	
	socio sanitarie e/o educative: Servizio Assistenza educati-	
	va scolastica, Servizi di Assistenza Specialistica alla Co-	
	municazione e all'Autonomia a scuola o a domicilio e nei	
	servizi territoriali e centri diurni. Attività riabilitati-	
	ve e socio-riabilitative da svolgere in strutture residen-	
	ziali e semiresidenziali anche per soggetti con fragilità	
	sociale, servizi di laboratori psicomotori di tipo preventi-	
	vo-educativo per la prevenzione ed il benessere dei bambi-	
	ni; Attività di inserimento sociale per adulti con disabi-	
	lità; assistenza scolastica specialistica e servizi rivolti	
	ai bambini e ragazzi con disturbi dell'apprendimento;	
	- l'istituzione e/o gestione di asili nido e micro nido pub-	
	blici e privati, servizi per l'infanzia e servizi integrati-	
	vi al nido nonché servizi ausiliari di collegamento prestan-	
	do assistenza educativa pedagogica e specialistica ai bambi-	
	ni e alle famiglie;	
	- l'organizzazione di iniziative di animazione del tempo li-	
	bero quali le attività sportive, ricreative e culturali vol-	
	te all'inclusione di soggetti in stato di disagio ed emargi-	

	nazione quali attività teatrali, corsi di terapia occupazio-	
	nale, musicoterapia, arteterapia, ergoterapia;	
	- l'organizzazione di attività agricole sociali e più in ge-	
	nerale a contatto con la natura quale, a titolo esemplifica-	
	tivo, i cosiddetti "orti sociali";	
	- l'istituzione e gestione, sia diretta che tramite la par-	
	tecipazione ad appalti e gare, di servizi so-	
	cio-assistenziali, socio-sanitari, educativi, sanitari ed	
	infermieristici a carattere domiciliare, diurno, residenzia-	
	le, semi-residenziale, territoriale, di primo intervento,	
	di accoglienza, poliambulatoriale, ospedaliero e/o relativi	
	a strutture di riabilitazione in genere a favore di persone	
	in stato di disagio, tra cui minori, immigrati, disabili fi-	
	sici, psichici e sensoriali, anziani, alcolodipendenti e tos-	
	sicodipendenti, emarginati gravi, extracomunitari, donne in	
	difficoltà socio economica ed abusate, eccetera;	
	- la gestione di servizi di trasporto a favore di soggetti	
	appartenenti a categorie svantaggiate;	
	- la gestione di servizi di telesoccorso e teleassistenza;	
	- l'attività di animazione culturale;	
	- l'assistenza scolastica specialistica e servizi educativi	
	rivolti all'infanzia, doposcuola, nonchè promuovere ed ero-	
	gare servizi educativi di ogni genere e specie;	
	- la gestione di spazi per l'infanzia quali ludoteche, aree	
	verdi attrezzate, parchi gioco, giardini d'infanzia, centri	

	ricreativi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambi-	
	ni possano ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo del-	
	la loro personalità;	
	- la gestione di attività e servizi di riabilitazione e di	
	assistenza specialistica;	
	- la gestione di servizi domiciliari di assistenza infermie-	
	ristica e socio-sanitaria, sostegno, riabilitazione e cura	
	da effettuarsi presso la famiglia, e servizi extramurali da	
	effettuarsi presso la scuola o le altre strutture di acco-	
	glienza (ospedali, case di cura, case di riposo, ecc.);	
	- l'istituzione, organizzazione e gestione di attività di	
	assistenza psicologica e para psichiatrica e di riabilita-	
	zione psicosociale sia a favore di ex degenti di ospedali	
	psichiatrici, che di soggetti in trattamento psichiatrico;	
	- l'istituzione, organizzazione e gestione di servizi di o-	
	spitalità, assistenza sociale, sanitaria, legale, supporto	
	psicologico e alfabetizzazione dedicati ai soggetti immigra-	
	ti ed extracomunitari;	
	- l'organizzazione di iniziative di animazione del tempo li-	
	bero, quali le attività sportive, ricreative e culturali,	
	quali, ad esempio animazione, attività teatrali, corsi di	
	terapia occupazionale e di pet therapy, arteterapia, ergote-	
	rapia;	
	- la gestione di servizi territoriali integrati per l'assi-	
	stenza, l'accompagnamento, l'animazione sociale e culturale	

	a favore di bambini, giovani, adolescenti, immigrati, anzia-	
	ni e soggetti in stato di bisogno, ivi compresi - nel ri-	
	spetto delle norme vigenti nei diversi istituti - coloro	
	che vivono in strutture quali: carceri, centri di igiene	
	mentale, residenze sanitarie assistite, centri per minori	
	orfani o allontanati dalle famiglie e centri di accoglienza	
	per immigrati;	
	- la gestione di attività complementari all'insegnamento a	
	favore dell'integrazione di minori e adulti italiani e stra-	
	nieri, dei figli degli emigrati, dei giovani che rientrano	
	in Italia, di minori stranieri non accompagnati;	
	- l'organizzazione, coordinamento, gestione e promozione di	
	attività e servizi volti all'inclusione sociale, all'integrazione scolastica, culturale e sanitaria dei migranti an-	
	che tramite azioni di mediazione interculturale, sociale e	
	dei conflitti;	
	- la gestione di strutture di qualunque tipologia anche a	
	carattere residenziale e semiresidenziale e progetti di ac-	
	coglienza, protezione e integrazione a favore di migranti,	
	richiedenti protezione internazionale, rifugiati, titolari	
	di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o umani-	
	taria, provvedendo ove necessario anche alla consulenza per	
	l'espletamento delle pratiche finalizzate all'ottenimento	
	di documenti, certificazioni, titoli di soggiorno, eccetera;	
	- l'organizzazione e gestione di attività e servizi di con-	

	trasto e rimozione di ogni forma di discriminazione, con	
	particolare attenzione alle donne, ai loro diritti e di con-	
	trastare tutte le forme di violenza sulle stesse;	
	- l'organizzazione e gestione di servizi finalizzati alla	
	conciliazione dei tempi vita lavoro nonchè attività di in-	
	termediazione al lavoro e tutte le azioni legate al tema	
	delle politiche attive del lavoro nei limiti previsti dalla	
	Legge;	
	- la gestione, in ottica educativa, di impianti sportivi ed	
	altre attività di organizzazione, promozione o gestione di	
	eventi sportivi;	
	- l'attività di editoria, anche elettronica, servizi di in-	
	formazione, comunicazione e marketing a carattere pubblici-	
	tario;	
	- l'attività di animazione e iniziative ricreative, cultura-	
	li, sportive, organizzazione e realizzazione di attività so-	
	cioterapiche (feste, gite, organizzazione e partecipazione	
	ad iniziative culturali, sportive, sociali), di laboratorio	
	di ogni genere e tipo (pittura, scultura, disegno, restau-	
	ro, modellismo, musica, teatro ed altre attività manuali e	
	pratiche), di ludoteche e di cineforum, che favoriscano la	
	socializzazione e la partecipazione alla vita comunitaria e	
	alla crescita personale;	
	- l'attività educative, formative, di laboratori, di suppor-	
	to scolastico ed extra scolastico per minori ed adulti in	

	particolare extracomunitari;	
	- l'attività di mediazione familiare, penale minorile, so-	
	ciale e culturale;	
	- l'istituzione, organizzazione e gestione di servizi ed at-	
	tività di turismo sociale, culturale e sostenibile, ivi com-	
	preso siti museali e di interesse storico artistico, cultu-	
	rale e ambientale, centri di promozione e valorizzazione	
	delle risorse del territorio;	
	- la pubblicazione di materiali informativi e formativi, u-	
	tili alla diffusione di conoscenze sulle tematiche sociali	
	e culturali;	
	- l'attività di gestione di corsi di formazione, di aggior-	
	namento, di qualificazione e/o di riqualificazione del per-	
	sonale socio-assistenziale ed adatto alle attività previste	
	dal presente statuto;	
	- la gestione di corsi di formazione professionale;	
	- la partecipazione a gare e/o appalti e licitazioni in ge-	
	nere per la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi	
	come previsto dalla Legge 381/91;	
	- l'istituzione, organizzazione e gestione di iniziative di	
	housing sociale;	
	- l'istituzione, organizzazione e gestione di servizi lega-	
	ti alla salvaguardia dell'ambiente;	
	- l'organizzazione e gestione di progetti di scambio cultu-	
	rale, anche in ambito europeo ed internazionale, e di pro-	

	getti di servizio civile volontario;	
	- l'attività di servizi di progettazione e consulenza ai	
	privati ed alle imprese sia pubbliche che private e ad enti	
	pubblici in ambito sanitario, culturale, educativo e socia-	
	le;	
	-il Volontariato aziendale in ambiti operativi diversi per	
	un giorno all'anno che interesserà tutti i soci cooperato-	
	ri;	
	- la progettazione e gestione di servizi residenziali, semi-	
	residenziali, domiciliari e territoriali ricadenti nell'a-	
	rea "Donne in difficoltà" e "Donne vittime di violenza" (in	
	coerenza con i principi dettati dalla Convenzione del Consi-	
	glio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violen-	
	za nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d.	
	"Convenzione di Istanbul"), approvata dal Comitato dei Mini-	
	stri del Consiglio d'Europa il 7 aprile 2011, sottoscritta	
	dall'Italia in data 27 settembre 2012, ratificata dal Parla-	
	mento italiano con la legge n. 77 del 2013, e attuata con	
	la legge 119 del 2013). A titolo meramente esemplificativo,	
	la società potrà gestire Centri antiviolenza, Case di acco-	
	glienza per donne maltrattate, Case rifugio per donne vitti-	
	me di tratta e di sfruttamento del lavoro, Unità mobili di	
	strada, Servizi integrativi rivolti alla prostituzione di	
	strada;	
	- commercio di tecnologie assistite e di prodotti realizza-	

	ti da soggetti svantaggiati, come definiti dall'art. 4 Legge 381/91.	
	Nell'ambito dell'oggetto sociale come sopra specificato, la società potrà porre in essere - non a titolo prevalente - le attività strettamente affini, anche assumendo, nel pieno rispetto e nei limiti della previsione dell'art. 2361 c.c., interessenze e partecipazioni in altre società, consorzi ed enti in genere, compiendo tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari - non in veste di intermediario e non nei confronti del pubblico - utili od opportune al raggiungimento dello scopo sociale, esclusa la raccolta del risparmio sotto ogni forma.	
	Per il conseguimento del suo oggetto, la società potrà avvalersi di tutte le agevolazioni previste dalle leggi vigenti e future.	
	Art. 4 DURATA	
	La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2070.	
	Art. 5 SOCI	
	Il numero dei soci lavoratori è variabile, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.	
	Ciascuna quota ha il valore di euro <almeno 25, massimo 100.000>e nessun socio può avere quote per un valore superiore a quello previsto dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capa-	

	cià di agire, ed in particolare coloro che abbiano matura-	
	to una capacità professionale nei settori di cui all'ogget-	
	to della cooperativa, e, comunque, coloro che possano colla-	
	borare al raggiungimento dei fini sociali e che non eserci-	
	tino in proprio imprese in concorrenza con quelle della coo-	
	perativa.	
	Il socio lavoratore, con la propria adesione o successiva-	
	mente all'instaurazione del rapporto associativo, stabili-	
	sce un ulteriore rapporto di lavoro, in conformità con	
	l'apposito regolamento, sottoscrivendo apposito contratto	
	con la cooperativa.	
	Possono essere, altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessa-	
	rio al buon funzionamento della società.	
	Possono essere ammessi anche soci, denominati soci volonta-	
	ri_ che, condividendo lo scopo e le finalità della coopera-	
	tiva, siano intenzionati a prestare la loro attività in mo-	
	do gratuito per il raggiungimento degli scopi sociali, come	
	consentito dall'art. 2, l. n. 381 del 1991. Il numero dei	
	soci volontari non può superare la metà del numero complessi-	
	sivo dei soci.	
	Possono, altresì, essere ammessi a soci, a norma dell'art.	
	11 della menzionata l. n. 381 del 1991, le persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	

	sociali e che condividono gli scopi sociali della coopera-	
	tiva stessa, al fine di contribuire a migliorarne lo svilup-	
	po.	
	Non potranno essere soci lavoratori coloro che esercitano	
	in proprio, o vi abbiano interessenze dirette, imprese iden-	
	tiche ed affini a quella esercitata dalla cooperativa ed in	
	concorrenza con quest'ultima.	
	L'ammissione a socio avviene con deliberazione del Consi-	
	glio di Amministrazione, che accerta l'esistenza dei requi-	
	siti per essere socio, su domanda scritta dell'interessato,	
	contenente i dati necessari alla valutazione dell'organo am-	
	ministrativo.	
	I conferimenti dei soci devono essere eseguiti nei tempi	
	stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.	
	Art. 6 RECESSO	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge il socio lavoratore	
	può recedere:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiun-	
	gimento degli scopi sociali;	
	c) che abbia visto risolto l'ulteriore rapporto di lavoro:	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomanda-	
	ta alla cooperativa. Gli amministratori devono esaminarla	
	entro sessanta giorni dalla ricezione, verificando se ricor-	

	rano i motivi che, a norma della legge e del presente statu-	
	to, legittimano il recesso. Se non sussistono i presupposti	
	del recesso, gli amministratori devono darne immediatamente	
	comunicazione al socio lavoratore che, entro sessanta gior-	
	ni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposi-	
	zione nei modi di legge.	
	Il recesso diventa efficace, con riguardo al rapporto socia-	
	le, a far data dal ricevimento della comunicazione del prov-	
	vedimento di accoglimento della domanda, mentre per i rap-	
	porti mutualistici tra socio e società il recesso ha effet-	
	to con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato	
	tre mesi prima ovvero, in caso contrario, con la chiusura	
	delle esercizio successivo.	
	Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo l'ulterio-	
	re rapporto di lavoro si risolverà di diritto a far data	
	dal ricevimento della comunicazione della delibera dell'or-	
	gano amministrativo, con cui si constatano i legittimi moti-	
	vi della risoluzione del rapporto sociale.	
	Art. 7 ESCLUSIONE	
	L'esclusione del socio, oltre che nel caso del mancato inte-	
	grale pagamento delle quote può aver luogo per gravi inadem-	
	pienze delle obbligazioni che derivino dalla legge, dal con-	
	tratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualisti-	
	co, per la mancanza o la perdita dei requisiti previsti per	
	la partecipazione alla società, ivi compreso il caso del so-	

	cio che eserciti in proprio imprese in concorrenza con quel-	
	la della cooperativa, nonché per tutti gli altri casi previ-	
	sti dalla legge.	
	L'esclusione del socio dalla società viene deliberata dal	
	dall'Assemblea e comunicata al socio mediante lettera racco-	
	mandata; contro tale deliberazione il socio può proporre op-	
	posizione nei modi di legge nel termine di sessanta giorni	
	dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la ri-	
	soluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	In caso di morte del socio i di lui eredi hanno diritto al-	
	la liquidazione della quota a norma di legge.	
	Art. 8 LIQUIDAZIONE DELLA QUOTA DEL SOCIO USCENTE	
	La liquidazione della quota al socio uscente o ai di lui e-	
	redi ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui	
	si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del	
	socio. Lart. 2535 C.C. regola la liquidazione della parte-	
	cipazione sociale; in particolare i soci receduti o esclusi	
	hanno soltanto il diritto al rimborso della quota di capita-	
	le da essi effettivamente versata, cui aggiungere gli even-	
	tuali dividendi maturati e non riscossi, e da cui dedurre	
	proporzionalmente le eventuali perdite imputabili a capita-	
	le e la liquidazione non comprende anche il rimborso del so-	
	vrapprezzo, ove versato.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centoottanta gior-	

	ni dall'approvazione del bilancio.	
	La legge regola la responsabilità del socio uscente e dei	
	suoi eredi.	
	Art. 9 TRAFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI SOCIALI	
	Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con	
	effetto verso la società, se la cessione non è autorizzata	
	dagli amministratori. Il socio che intende trasferire la pro-	
	pria quota deve darne comunicazione agli amministratori con	
	lettera raccomandata.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevi-	
	mento della richiesta. Decorso tale termine, il socio è li-	
	bero di trasferire la propria partecipazione e la società	
	deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i	
	requisiti previsti per divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve es-	
	sere motivato e contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre op-	
	posizione nei modi di legge.	
	Il tutto nel rispetto delle norme di legge vigenti.	
	Art.10 ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Nelle assemblee dei soci hanno diritto di voto coloro che	
	risultino iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei	
	soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto qualunque sia il valo-	

	re della quota fermi restando i limiti di legge.	
	Ai soci cooperatori persone giuridiche è attribuito un voto	
	ogni ventimila euro di quota.	
	Tuttavia in nessun caso il numero di voti attribuito a cia-	
	scun socio cooperatore persona giuridica può superare il nu-	
	mero di cinque.	
	10.1 Rappresentanza in assemblea	
	I soci possono farsi rappresentare da altro socio mediante	
	delega scritta nei limiti delle vigenti disposizioni norma-	
	tive. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la re-	
	golarità della costituzione e delle deleghe.	
	In ogni caso, ciascun socio non può rappresentare più di	
	dieci soci ed il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti	
	entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che	
	collaborano all'impresa.	
	10.2 Presidenza	
	L'Assemblea elegge il proprio Presidente e procede, se del	
	caso, alla nomina di due scrutatori. L'Assemblea nomina un	
	segretario; l'assistenza del segretario non è necessaria	
	quando il verbale è redatto dal Notaio.	
	10.3 Convocazione	
	Le Assemblee, vengono convocate dal Consiglio di Amministra-	
	zione nella sede sociale, mediante avviso comunicato ai so-	
	ci con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ri-	

	cevimmento almeno otto giorni prima dell'assemblea, contenen-	
	ti l'indicazione del giorno, luogo e ora dell'assemblea e	
	l'elenco delle materie da trattare.	
	L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di	
	tanti i soci che rappresentino almeno la metà del capitale	
	sociale e delibera ai sensi e per gli effetti dell'art.2479	
	bis c.c..	
	Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei vo-	
	ti; esse devono risultare da verbale sottoscritto dal Presi-	
	dente e dal segretario o dal Notaio.	
	Sono fatti salvi i casi in cui la legge richieda inderoga-	
	bilmente diverse specifiche maggioranze.	
	10.4 Votazioni	
	Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano; do-	
	vranno farsi per appello nominale o per acclamazione a se-	
	conda che l'Assemblea lo deliberi a maggioranza. La nomina	
	alle cariche sociali è fatta a maggioranza relativa, salvo	
	che avvenga per acclamazione.	
	Il voto assembleare può venire espresso per corrispondenza.	
	In tal caso lavviso di convocazione deve contenere per este-	
	so la deliberazione proposta.	
	Art. 11 AMMINISTRAZIONE e RAPPRESENTANZA	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazio-	
	ne composto di almeno tre membri, al quale spettano tutti i	
	poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, spet-	

	tando al Presidente del Consiglio la rappresentanza della	
	società.	
	La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta	
	eccezione per i primi amministratori che sono nominati nel-	
	l'atto costitutivo.	
	La maggioranza degli amministratori è scelta fra i soci coo-	
	peratori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperato-	
	ri persone giuridiche e comunque ne rispetto delle vigenti	
	disposizioni di legge.	
	Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rie-	
	leggibili.	
	Il presidente del Consiglio è nominato dal Consiglio stesso	
	fra gli amministratori.	
	L'assemblea dei soci può stabilire eventuali compensi per	
	gli amministratori.	
	11.1 Organi delegati	
	Il Consiglio di Amministrazione potrà, nei limiti di legge,	
	delegare parte delle proprie attribuzioni compreso l'uso	
	della firma sociale a singoli suoi componenti nei limiti	
	previsti dall'art. 2381 C.C., fermo restando che non po-	
	tranno altresì essere delegati dagli Amministratori i pote-	
	ri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei	
	soci e le decisioni che incidono sul rapporto mutualistico	
	con i soci. Entro gli stessi limiti di legge il Consiglio	
	di Amministrazione potrà delegare parte delle proprie attri-	

	buzioni anche ad un comitato esecutivo composto da alcuni	
	dei suoi membri.	
	Art. 12 ORGANO DI CONTROLLO	
	Qualora la legge lo prescriva, il Collegio Sindacale si com-	
	pone di tre membri effettivi che durano in carica tre eser-	
	cizi, il cui compenso è stabilito dall'assemblea in sede di	
	nomine; i sindaci supplenti sono due; l'Assemblea dei soci	
	nomina il Presidente; il controllo contabile della società	
	verrà svolto dal Collegio Sindacale, che sarà pertanto inte-	
	gralmente composto da revisori legali dei conti iscritti	
	nell'apposito registro.	
	Art. 13 ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI E RISTORNI	
	Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni an-	
	no.	
	Gli amministratori e, ove nominati, i sindaci in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio devono nelle re-	
	lazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 C.C. indicare	
	specificamente i criteri seguiti nella gestione sociale per	
	il conseguimento dello scopo mutualistico e gli amministra-	
	tori nella relazione di bilancio illustrano, altresì, le ra-	
	gioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammis-	
	sione dei nuovi soci.	
	Oltre al diritto di esaminare il libro soci ed il libro del-	
	le adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, e di ot-	
	tenerne estratti a proprie spese, i soci, quando almeno un	

	decimo del numero complessivo lo richieda, ovvero almeno un	
	ventesimo qualora la cooperativa abbia più di tremila soci,	
	hanno il diritto di esaminare a mezzo di un rappresentante	
	eventualmente assistito da professionisti di sua fiducia,	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio	
	di Amministrazione e, se esiste, il libro delle deliberazio-	
	ni del comitato esecutivo.	
	I diritti di cui al precedente capoverso non spettano ai so-	
	ci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o ina-	
	dempienti rispetto alle obbligazioni contratte con la so-	
	cietà.	
	13.1 Utili	
	Gli eventuali utili saranno ripartiti come segue, nel ri-	
	spetto dell'art. 2545 quater c.c., 2545 quinquies c.c. e	
	2514 c.c.	
	Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale deve	
	essere a questo destinato almeno il trenta per cento (30%)	
	degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta	
	ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge.	
	Ai soci potrà corrisondersi un dividendo non superiore al-	
	l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	

	versato.	
	Gli ulteriori utili saranno destinati ai fini mutualistici	
	e previdenziali con modalità da stabilirsi dall'Assemblea	
	dei soci, nel rispetto dell'art.2545 quinquies.	
	Sono indivisibili le riserve che per disposizione di legge	
	e di statuto non possono essere ripartite tra i soci neppure	
	in caso di scioglimento della società.	
	13.2 Ristorni	
	Gli eventuali ristorni ai soci cooperatori potranno essere	
	attribuiti proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	scambi mutualistici secondo i principi di parità di tratta-	
	mento e buona fede e secondo quanto previsto in apposito re-	
	golamento, con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci	
	in sede di approvazione del bilancio su indicazione dell'or-	
	gano amministrativo.	
	Ai fini della proporzionalità tra ristorno e scambi mutuali-	
	stici intrattenuti con i soci, nel bilancio dovranno essere	
	riportati separatamente i dati relativi all'attività svolta	
	con i soci, distinguendo eventualmente le diverse gestioni	
	mutualistiche.	
	L'Assemblea potrà deliberare la distribuzione dei ristorni	
	a ciascun socio anche mediante aumento proporzionale delle	
	rispettive quote, in deroga ai limiti previsti dal-	
	l'art.2525 c.c.	
	E' comunque vietata la distribuzione di riserve accantonate	

	sotto forma di distruzione di ristorni.	
	E' vietata, altresì, la distribuzione di ristorni ai soci	
	lavoratori in misura superiore al 30% dei trattamenti retri-	
	butivi complessivi ovvero in misura diversa da quella massi-	
	ma prevista dalla legge.	
	Art. 14 SCIoglimento	
	La società cooperativa si scioglie per le cause indicate ai	
	numeri 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484, nonché per	
	la perdita integrale del capitale sociale.	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mu-	
	tualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazio-	
	ne.	
	Art. 15 DISPOSIZIONI FINALI	
	Per quanto qui non previsto si fa rinvio alle norme vigenti	
	in materia tra cui le disposizioni sulle società a responsa-	
	bilità limitata, ai sensi, per gli effetti e nei limiti pre-	
	visti dall'art.2519 c.c. in quanto compatibili.	
	ATTO PUBBLICO	
	che richiesto io Notaio ho ricevuto e del quale, ho dato	
	lettura	
	alle parti che, dichiarandolo conforme alla propria vo-	
	lontà, lo approvano, lo confermano e con me Notaio lo sotto-	
	scrivono nei modi di legge, alle ore diciotto e quindici mi-	

27 di 28

28 di 28